

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 835-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

*(V. Stampato Camera n. 1536)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 luglio 1984*

---

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di note fra l'Italia e San Marino firmate a San Marino il 7 dicembre 1981 si propone di definire il problema dei rapporti fra i due Paesi per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari accreditati, regolati, ad oggi, dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificate dall'accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968.

Con lo scambio di note sottoposto oggi all'esame del Senato i Governi dei due Paesi si impegnano a non assoggettare a oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti

destinati all'uso ufficiale della missione e degli uffici consolari italiani nella Repubblica di San Marino, restando peraltro inteso che la missione diplomatica e gli uffici consolari della Repubblica di San Marino in Italia continueranno a fruire dei benefici fiscali previsti da accordi e convenzioni vigenti.

La Commissione affari esteri ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di questa soluzione e invita, pertanto, l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

DELLA BRIOTTA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino sulla franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.